



# C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

Prot. n.

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 08/06/2006

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi.**

L'anno duemilasei, addì otto del mese di giugno alle ore 21,00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio MARIA MERLO.

Partecipa Il Segretario Comunale GIANNACE DOMENICA MARIA

Fatto l'appello nominale risultano n. 16 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALMIRANTE Marco	SI		17	GARIS Francesco	SI	
2	BAVIERA Alberto	SI		18	GUIDA Sebastiano	SI	
3	BOCCA Grazia	SI		19	LANZIANI Francesco	SI	
4	BOTTA Marco	SI		20	MERLO Paolo	SI	
5	BRUNO Giuseppe		SI	21	MAGGI Daniele		SI
6	BAZZI Alessandro		SI	22	MAZZUCCO Francesco	SI	
7	CALVI Giovanni		SI	23	MERLO Maria	SI	
8	CALVI Pasqualino	SI		24	MONTIGLIO Edoardo	SI	
9	SORISIO Davide	SI		25	MORETTI Vincenzo	SI	
10	BARGERIO Cristina	SI		26	SALVADORI Gianfranco	SI	
11	DE LUCA Vito	SI		27	SANDALO Davide		SI
12	DEGIOVANNI Daniela		SI	28	SANZONE Salvatore	SI	
13	DEMEZZI Giorgio	SI		29	IURATO Giuseppe	SI	
14	DI COSMO Angelo	SI		30	SIRCHIA Nicola	SI	
15	FILIBERTI Giuseppe	SI		31	MASCARINO Paolo	SI	
16	FORMICA Italo	SI					
PRESENTI: 25				ASSENTI:6			

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
CRISAFULLI Giovanni	ASSESSORE	SI
COPPO Riccardo	ASSESSORE	SI
PUGNO Enrica	ASSESSORE	SI
SCOCATI Enrico	ASSESSORE	NO
QUIRINO Roberto	ASSESSORE	SI
CALVO Riccardo	ASSESSORE	NO
REVELLO Riccardo	ASSESSORE	SI
OGLIETTI Mauro	ASSESSORE	SI
LAVAGNO Fabio	ASSESSORE	SI

## **DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 8.06.2006**

### **APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI”.**

L’Assessore Revello illustra il provvedimento;

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri De Luca, Almirante e Filiberti;

Durante il dibattito rientra il Consigliere Bruno ed escono i Consiglieri Botta e Demezzi: presenti in aula e votanti n. 23 Consiglieri oltre al Sindaco;

Si dà atto che tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.M. 10.09.1998 n. 381 recante *“norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”*;

Vista la Legge 22.02.2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*;

Vista la Legge Regionale 03.08.2004 n. 19 *“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*;

Vista la Deliberazione della giunta Regionale 05.09.2005 n. 16-757 *“Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e parere tecnico”*;

Visto il *“Regolamento comunale sulle norme in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17.07.2002;

dato atto che, alla luce delle nuove normative risulta superato e necessita di sostanziali modifiche;

Rilevata l’opportunità:

- di perseguire in via prioritaria obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche e nel contempo pianificare uno sviluppo razionale del settore delle telecomunicazioni;
- di prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, assicurando la generale tutela dell’ambiente e del paesaggio;

- di assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica;
- di perseguire gli obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali, ed assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive in merito alle emissioni elettromagnetiche degli impianti esistenti;

Ritenuto definire, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, specifici criteri per l'ordinata distribuzione e la corretta localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione all'interno del territorio comunale allineandosi con le nuove disposizioni legislative;

Vista la bozza del *“Regolamento Comunale per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi”*, redatta dal Settore Tutela Ambiente quale allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno approvare tale regolamento in sostituzione del precedente, che stabilisce specifici criteri per l'ordinata distribuzione e la corretta localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione all'interno del territorio comunale;

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non rilevando nel caso di specie quello relativo alla regolarità contabile;

Visto l'allegato parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Sentita la replica dell'Assessore Revello e non essendoci richieste di intervento per le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione il presente provvedimento che viene approvato con il voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri oltre al Sindaco;

Visto l'esito della votazione

### **DELIBERA**

di approvare il *“Regolamento Comunale per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi”*, in sostituzione al precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17.07.2002 quale allegato A) al presente provvedimento deliberativo facente parte integrante e sostanziale;



*C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o*

---

**SETTORE TUTELA AMBIENTE**

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E  
L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER  
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI .**

(Sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione .C.C. n. 49 del 17.07.2002)

## **Articolo 1**

### *Finalità*

Il presente regolamento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle disposizioni generali e specifiche in materia.

Con l'adozione del presente provvedimento si persegue prioritariamente la finalità di salvaguardia della popolazione esposta ad emissione elettromagnetiche attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale ai sensi della Legge 36/2001 e della legge regionale 19/2004.

## **Articolo 2**

### *Campo di applicazione*

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del Comune di Casale Monferrato è consentita sul territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per singoli beni classificati come aree sensibili per i quali l'installazione potrà essere totalmente vietata.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi - aperti o chiusi - di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

## **Articolo 3**

### *Situazione esistente*

Nelle more dell'istituzione del catasto regionale, gli impianti esistenti presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Casale Monferrato sono indicati nell'*ALLEGATO 1* al presente provvedimento, cartografia redatta da A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale della Provincia di Alessandria.

## Articolo 4

### *Individuazione delle aree sensibili, Definizione delle zone per la localizzazione degli impianti.*

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si allegano al presente regolamento due cartografie, in scala 1:10.000, rispettivamente per gli **impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni** (ALLEGATO 2 - Tavola 1 Casale nord e Tavola 2 Casale sud) e, per gli **impianti di radio diffusione sonora e televisiva** (ALLEGATO 3- Tavola 3 e Tavola 4), disponibili anche in formato elettronico, che evidenziano, con l'utilizzo di colori differenti, le zone definite al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata DGR) che vengono di seguito riportate:

#### *Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.*

- **Aree Sensibili:** singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche). Singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicate totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, ecc.), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologia citate (terrazzi, balconi, cortili, giardini) come indicate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- **Zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) l'area compresa nell'arco di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come sensibili;
  - b) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice de beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 Legge 137 del 06.07.2000);
  - c) area definita "Centro Storico" come da P.R.G.C. comunale;
  - d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (pachi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone di salvaguardia);
  - e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti territoriali sovracomunali o dei piani d'area;
- **Zone di attrazione** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) aree esclusivamente industriali;
  - b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
  - c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione Comunale, comprese le aree o edifici di proprietà comunale;
- **Zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di istallazione condizionate e di attrazione.

#### *Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva*

- **Aree Sensibili:** singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche). Singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicate totalmente o in parte alla popolazione infantile ( ad esempio parchi gioco, baby parking, ecc.), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologia citate (terrazzi, balconi, cortili, giardini) come indicate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- **Zone di vincolo:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) area definita "Centro Storico" come da P.R.G.C. comunale;
  - b) tutta l'area Urbana, come desunta dal P.R.G.C. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

- **Zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) l'area compresa nell'arco di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come sensibili;
  - b) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice de beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 Legge 137 del 06.07.2000);
  - c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone di salvaguardia);
  - d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti territoriali sovracomunali o dei piani d'area;
  
- **Zone di attrazione:**
  - a) i siti individuati dal Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze;
  - b) aree esclusivamente industriali;
  - c) aree a bassa o nulla densità abitativa;
  - d) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
  
- **Zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

## **Articolo 5**

### *Criteria per la localizzazione degli impianti*

Nelle **aree sensibili**, così come definite nell'ALLEGATO 2) e ALLEGATO 3) l'installazione di impianti è totalmente vietata.

Il Divieto di installazione di impianti, può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essa svolta, richiedono una copertura puntuale radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa così come previsto dalla DRG. In tal caso l'installazione è soggetta a specifici accordi tra l'ente locale i gestori o i proprietari degli impianti analogamente a quanto previsto per le zone a installazione condizionata.

Il comune, all'interno delle **zone di installazione condizionata**, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione e richiede, a corredo della documentazione prevista dalla normativa, le integrazioni previste dalla modulistica reperibile anche sul sito internet del Comune.

**L'installazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione sui beni Culturali** (art. 2 comma 2, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Codice de beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 Legge 137 del 06.07.2000) e **nel centro storico è condizionata** e pertanto l'Amministrazione Comunale rilascia l'Autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione (per esempio: scelta del sostegno, soluzioni tecnico – estetiche, altezze massime dal livello di gronda, divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento).

**L'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva** nell'area definita "**Centro Storico**" (zona di Vincolo) è **vietata** e pertanto l'area alternativa all'interno del

territorio comunale per garantire la copertura radioelettrica è individuabile nelle zone di attrazione.

All'interno delle **zone di installazione condizionata** sui beni culturali di cui di proprietà comunale l'installazione è vietata salvo esplicita approvazione;

Nelle **zone di attrazione** sono definite le procedure semplificate per l'installazione degli impianti, di cui al successivo Articolo 6.

All'interno delle **zone neutre** l'installazione degli impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze, seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

La richiesta di installazione per le aree soggette a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparato, zone di salvaguardia) oppure aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area, dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento in particolare nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99, in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli Enti medesimi;

Il Comune può invitare i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

In seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, ove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione.

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale, ecc.)

## **Articolo 6**

### *Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti e procedure semplificate.*

Le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.

Le eventuali integrazioni all'istanza saranno richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.



## **Articolo 7**

### *Spese per attività istruttorie*

Gli oneri relativi alle spese per attività istruttoria sono quelli definiti previsti dalla normativa vigente in materia e devono essere versati, specificando nella causale "Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di all'art. 14 della L.R. 19/2004" attraverso le seguenti modalità:

- c/c bancario presso il Tesorieriere comunale di Casale Monferrato
- c/c postale intestato a Tesoreria comunale di Casale Monferrato

L'importo previsto è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate secondo le modalità di versamento definite dal presente regolamento e diffuse anche tramite la rete Internet o altri strumenti.

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'art. 14. c. 2 della L.R. 19/2004 è stabilita nel 40%.

Il Comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore all'ARPA periodicamente.

## **Articolo 8**

### *Programma localizzativo dei gestori.*

I gestori devono presentare il programma localizzativo secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

## **Articolo 9**

### *Accesso agli atti.*

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto nelle forme previste dalla Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

## **Articolo 10**

### *Limiti di esposizione e valori di attenzione*

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28.08.2003, art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

## **Articolo 11**

### *Obiettivi di qualità.*

I nuovi impianti di telefonia cellulare dovranno rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia e relativi ai criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, in modo da progressivamente minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in linea con i principi definiti dalle Leggi dello Stato.

## **Articolo 12**

### *Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche.*

L'installazione degli impianti per la telefonia cellulare dovrà avvenire negli appositi siti individuati nella cartografia allegata e in conformità a quanto disposto all'art. 5 del presente regolamento.

## **Articolo 13**

### *Controlli.*

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla L.R. 07.01.2001 n. 1 e alla L.R. 03.08.2004 n. 19 avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'art. 13 e il controllo a campione degli stessi.

Previo accordi specifici, il Comune può affidare all'ARPA:

- un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico, che verrà reso pubblico nei modi ritenuti più idonei;
- l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa.

## **Articolo 14**

### *Impianti mobili provvisori.*

Per le particolari esigenze di breve durata e comunque non superiore a mesi sei di cui al successivo comma 2, è ammissibile l'installazione di impianti mobili, intesi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili.

Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento oppure sostituiti con impianti fissi nei tempi concordati con l'Amministrazione.

Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risulta consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermo restando il tempo tecnico di allestimento e smontaggio,
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
- per ragioni di soccorso e protezione civile,
- per prove tecniche ed esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

La domanda di autorizzazione deve essere inviata al comune, con le modalità indicate dalla D.G.R. 2.11.2004 n. 19, entro 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento.

Le richieste di proroga dovranno essere corredate da relazione che giustifichi la richiesta. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle aree sensibili.

### **Articolo 15**

#### *Comunicazione di entrata in servizio.*

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla normativa vigente in materia

### **Articolo 16**

#### *Sanzioni*

Sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003) sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi:

- Per l'installazione o la riconfigurazione di un impianto in difformità da quanto autorizzato, se con caratteristiche radioelettriche tali da dare luogo a livelli di esposizione a carico di qualunque ricettore superiori a quelli assunti a riferimento in sede di progetto, è prevista la sanzione amministrativa di euro 500, con l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato entro 30 giorni dalla notifica;
- Per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di euro 500, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato entro 30 giorni dalla notifica;
- Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa di euro 500, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato entro 30 giorni dalla notifica;
- Per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai commi precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione d'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;

- Per l'installazione di un impianto di telefonia mobile difforme da quanto comunicato od autorizzato, è prevista la sanzione amministrativa di euro 500 entro 30 giorni dalla notifica;
- Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile è prevista la sanzione amministrativa di euro 500 entro 30 giorni dalla notifica. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo accertamento, venga verificato il mantenimento in esercizio dell'impianto;
- In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da di euro 500.

L'accertamento delle violazioni di cui sopra sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento che, ove necessario, si avverrà del supporto tecnico di ARPA.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati ad interventi in materia ambientale.

### **Articolo 17**

#### *Informazione alla popolazione.*

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di predisporre un piano di campagna informativa, riguardante la percezione di pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale ed in particolare alla popolazione scolastica.

### **Articolo 18**

#### *Norme finali e di rinvio.*

La cartografia di riferimento relativa al presente Regolamento, in quanto elaborato a mero contenuto tecnico viene modificata, integrata e/o sostituita nel caso in cui sopravvengano modifiche sul territorio a seguito di Variante al P.R.G.C. Le modifiche di cui sopra vengono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Comune.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.

## INDICE

<b>Articolo 1</b> .....	2
<i>Finalità</i> .....	2
<b>Articolo 2</b> .....	2
<i>Campo di applicazione</i> .....	2
<b>Articolo 3</b> .....	2
<i>Situazione esistente</i> .....	2
<b>Articolo 4</b> .....	3
<i>Individuazione delle aree sensibili</i> .....	3
<i>Definizione delle zone per la localizzazione degli impianti</i> .....	3
<i>Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione</i> .....	3
<i>Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva</i> .....	3
<b>Articolo 5</b> .....	4
<i>Criteri per la localizzazione degli impianti</i> .....	4
<b>Articolo 6</b> .....	5
<i>Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti e procedure semplificate</i> .....	5
<b>Articolo 7</b> .....	6
<i>Spese per attività istruttorie</i> .....	6
<b>Articolo 8</b> .....	6
<i>Programma localizzativo dei gestori</i> .....	6
<b>Articolo 9</b> .....	6
<i>Accesso agli atti</i> .....	6
<b>Articolo 10</b> .....	6
<i>Limiti di esposizione e valori di attenzione</i> .....	6
<b>Articolo 11</b> .....	7
<i>Obiettivi di qualità</i> .....	7
<b>Articolo 12</b> .....	7
<i>Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche</i> .....	7
<b>Articolo 13</b> .....	7
<i>Controlli</i> .....	7
<b>Articolo 14</b> .....	7
<i>Impianti mobili provvisori</i> .....	7
<b>Articolo 15</b> .....	8
<i>Comunicazione di entrata in servizio</i> .....	8
<b>Articolo 16</b> .....	8
<i>Sanzioni</i> .....	8
<b>Articolo 17</b> .....	9
<i>Informazione alla popolazione</i> .....	9
<b>Articolo 18</b> .....	9
<i>Norme finali e di rinvio</i> .....	9

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
**MARIA MERLO**

Il Segretario Comunale  
**GIANNACE DOMENICA MARIA**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
il: 15/06/2006  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
**GIANNACE DOMENICA MARIA**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2006

Il Segretario Comunale  
**GIANNACE DOMENICA MARIA**

---

---